

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 ottobre 1970

relativa a delle procedure ai sensi dell'articolo 85 del trattato CEE (IV/10.498, 11.546, 12.992, 17.394, 17.395, 17.971, 18.772, 18.888 e ex 3.213 — Omega)

(70/488/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 85,

visto il regolamento n. 17 del 6 febbraio 1962 <sup>(1)</sup>, in particolare gli articoli da 5 a 8,

viste le notifiche, in data 30 e 31 gennaio 1963, degli accordi di distribuzione esclusiva che la società Omega Louis Brandt et Frères S.A., con sede a Bienne (Svizzera), qui appresso denominata Omega, ha concluso nel 1900 con la Maison Brandt Frères S.A., con sede a Parigi, nel 1914 con la S.p.A. De Marchi Fratelli, con sede a Torino, nel 1923 con la Ultimo Watch S.A., con sede a Bruxelles, nel 1936 con la Uhren-Handelsgesellschaft m.b.H., con sede a Francoforte sul Meno, e nel 1947 con la A. Kinsbergen N.V., con sede ad Amsterdam,

viste le notifiche, in data 31 gennaio 1963, dei contratti-tipo di distribuzione che le suddette società Maison Brandt Frères S.A., Ultimo Watch S.A. ed A. Kinsbergen N.V. hanno concluso con numerosi dettaglianti stabiliti rispettivamente in Francia, in Belgio e nel Lussemburgo, e nei Paesi Bassi,

visto il parere del Comitato consultivo in materia di intese e di posizioni dominanti, richiesto conformemente all'articolo 10 del regolamento n. 17, il 18 marzo 1970,

## I

1. considerando che la società svizzera Omega, per sviluppare la vendita all'estero degli orologi di sua fabbricazione, ha organizzato in maniera sistematica, specie nei paesi che attualmente fanno parte della CEE, una rete di distribuzione composta da importatori in esclusiva, denominati « agenti generali », e da un numero limitato di rivenditori al dettaglio, generalmente denominati « concessionari Omega » ;

considerando che all'interno del mercato comune l'attività di questi agenti generali e l'attività dei

concessionari Omega è regolata dai summenzionati accordi di distribuzione esclusiva e contratti-tipo, che sono stati notificati alla Commissione conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento n. 17 ;

considerando che per valutare correttamente questi accordi alla luce dell'articolo 85 è opportuno considerarli simultaneamente e cumulativamente, dato che essi s'inseriscono nel quadro di un'organizzazione di vendita sistematica o omogenea ;

2. considerando che in virtù degli accordi di distribuzione esclusiva stipulati successivamente con le società Maison Brandt Frères, De Marchi Fratelli, Ultimo Watch, Uhren-Handelsgesellschaft e Kinsbergen, la società Omega ha concesso a queste imprese, per una durata indeterminata, il diritto esclusivo di vendere in qualità di agenti generali gli orologi della marca Omega rispettivamente in Francia, in Italia, in Belgio e nel Lussemburgo, in Germania e nei Paesi Bassi ;

considerando che questi accordi di distribuzione esclusiva, che sono stati tutti conclusi verbalmente, prevedono attualmente quanto segue :

Ciascuno degli agenti generali è incaricato da Omega di promuovere la distribuzione e di assicurare un servizio di manutenzione dei vari modelli di orologi Omega nella zona che gli è assegnata ; a tale scopo ogni agente ha il diritto di utilizzare il marchio Omega per la pubblicità e per la vendita, è tenuto a costituire una giacenza permanente dei principali modelli della collezione Omega e deve organizzare un servizio di manutenzione e di riparazione destinato in particolare ad assicurare la garanzia internazionale di cui fruiscono gli orologi Omega. Gli agenti generali Maison Brandt Frères, De Marchi Fratelli e Uhren-Handelsgesellschaft sono anche incaricati di fabbricare taluni modelli di casse d'orologi e di braccialetti consoni ai gusti delle clientele francese, italiana e tedesca e di effettuare l'operazione dell'incassatura di movimenti d'orologi importati dalla Svizzera.

Ciascun agente generale, agendo nel quadro di una precisa politica stabilita in accordo con la società Omega, procede alla vendita e alla manutenzione degli orologi Omega tramite una rete di distribuzione selettiva composta da un numero limitato di

<sup>(1)</sup> GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62.

rivenditori al dettaglio, qui appresso denominati « concessionari Omega », scelti dall'agente stesso non solo in base a criteri di selezione qualitativa intesi a riservare la vendita al dettaglio degli orologi Omega ad orologiai e gioiellieri che abbiano qualifiche professionali adeguate e dispongano di negozi ben situati e ben presentati, ma anche in base a criteri quantitativi intesi a limitare il numero dei concessionari riconosciuti in ciascuna regione o città ad una cifra ottimale stabilita dall'agente generale in funzione della popolazione locale e della presunta ricchezza di questa ;

considerando che la società Omega fornisce i diversi modelli della sua collezione internazionale e dei prezzi franco fabbrica identici per tutti i suoi agenti generali ; che tale società tuttavia non interviene nella determinazione dei prezzi di consegna degli agenti generali ai concessionari nè nella fissazione dei prezzi di vendita finali alla clientela, poichè questi prezzi sono stabiliti, indipendentemente da essa, o dall'agente generale o dai concessionari ;

considerando che non è vietato ai suddetti agenti generali di provvedere, nella zona loro assegnata da Omega, alla vendita di orologi di altri fabbricanti ; che di fatto quattro di essi sono attualmente incaricati della distribuzione di orologi di un'altra marca ;

considerando che, così come erano applicati al momento della notifica, i suddetti accordi di esclusiva comportavano per gli agenti generali il divieto di esportare gli orologi Omega fuori della zona loro assegnata ; che tuttavia, nell'intento di conformarsi alle disposizioni del regolamento n. 67/67/CEE della Commissione, del 22 marzo 1967 <sup>(1)</sup> relativo a delle categorie di accordi di distribuzione esclusiva, gli interessati hanno comunicato alla Commissione il 2 ottobre 1967, in applicazione dell'articolo 5 del suddetto regolamento n. 67/67, che tale divieto di esportare non era più applicabile a partire dal 1° agosto 1967 alle domande di forniture provenienti da concessionari Omega stabiliti in altri Stati membri della CEE ; che attualmente ciascun agente generale della CEE può pertanto vendere ad ogni concessionario stabilito all'interno del mercato comune, anche al di fuori della zona che gli è stata assegnata, mentre le esportazioni verso i paesi terzi continuano ad essergli precluse ;

3. considerando che in Francia, nel Lussemburgo, in Belgio e nei Paesi Bassi, i dettaglianti ai quali è riconosciuta la qualità di concessionari Omega sono legati all'agente generale di ciascuno di questi paesi da obblighi contrattuali uniformi, fissati nei contratti-tipo di distribuzione ; che in particolare si tratta del contratto-tipo, intitolato « Carta dei concessionari esclusivi Omega », che la società Maison Brandt

Frères ha fatto sottoscrivere ad un migliaio di orologiai-gioiellieri stabiliti in Francia, del contratto-tipo che la società Ultimo Watch ha concluso per iscritto e verbalmente con circa 400 dettaglianti stabiliti in Belgio e nel Lussemburgo, e del contratto-tipo che la società Kinsbergen ha concluso per iscritto con circa 200 dettaglianti nei Paesi Bassi ;

considerando che, nella loro versione attuale, tutti questi contratti-tipo contengono le disposizioni seguenti :

Il dettagliante ammesso quale concessionario Omega ha il diritto di rifornirsi di orologi Omega non solo presso l'agente generale del suo paese ma anche presso gli altri agenti generali della CEE e i concessionari da questi riconosciuti. Egli è libero di vendere nel suo negozio a qualsiasi acquirente, anche se stabilito all'estero, degli orologi Omega con la garanzia internazionale di cui fruisce questa marca.

Tuttavia egli si impegna a non fornire orologi Omega ad altri dettaglianti dello stesso ramo di attività, tranne che questi siano del pari ammessi quali concessionari Omega in uno dei paesi della CEE. L'agente generale, da parte sua, si impegna a fornire gli orologi Omega solo a dei dettaglianti ammessi quali concessionari Omega dallo stesso agente o dagli altri agenti generali della CEE, nonché a questi ultimi. Il concessionario si impegna a rendere nota mediante mezzi appropriati, per esempio emblemi caratteristici, la sua qualità di rivenditore di orologi Omega, ad assicurare una buona presentazione di questi orologi nel suo negozio, a tenere presso di sé in permanenza ed in buono stato una giacenza minima di questi articoli, a far valere la garanzia internazionale di cui fruiscono gli orologi Omega e a provvedere alla loro riparazione sia nel proprio negozio che nel laboratorio dell'agente generale. In compenso, l'agente generale s'impegna a sostenere il concessionario mediante una pubblicità generale e regolare, ad aiutarlo per quanto riguarda sia la buona presentazione del negozio che la gestione e manutenzione delle giacenze, ad assicurare a proprie spese la garanzia internazionale e a fornire i pezzi di ricambio necessari per le riparazioni ;

considerando che il contratto-tipo concluso dalla società Kinsbergen con i concessionari Omega stabiliti nei Paesi Bassi stipula inoltre che questi ultimi s'impegnano a rivendere ai prezzi al minuto da questa fissati gli orologi Omega che da essa acquistano e a non effettuare alcuno sconto su tali prezzi imposti, tranne in caso di forniture ad altri concessionari Omega riconosciuti negli altri paesi della CEE o in caso di vendite a clienti stabiliti all'estero ; che il contratto-tipo concluso dalla società Ultimo Watch con i concessionari Omega stabiliti in Belgio stipula ugualmente che questi ultimi s'impegnano a rispettare i prezzi imposti da tale società per la vendita ai consumatori nel territorio belga degli orologi

(1) GU n. 57 del 25. 3. 1967.

Omega che essa ha loro fornito; che, invece, i contratti-tipo conclusi dalle società Maison Brandt Frères e Ultimo Watch con i concessionari Omega stabiliti rispettivamente in Francia e nel Lussemburgo lasciano attualmente questi ultimi liberi di fissare i prezzi di vendita al minuto degli orologi Omega;

considerando inoltre che, su richiesta della Commissione, i contratti-tipo in vigore nei Paesi Bassi da un lato, e quelli in vigore nel Belgio e nel Lussemburgo dall'altro, sono stati modificati, rispettivamente a partire dal 18 agosto e dal 23 settembre 1969, nel senso che i concessionari Omega stabiliti in questi paesi non sono più tenuti a rifornirsi di orologi della collezione Omega unicamente presso i loro rispettivi agenti generali Kinsbergen o Ultimo Watch, ma possono anche acquistare dagli altri agenti generali della CEE e dai concessionari da questi riconosciuti, mentre i suddetti agenti generali Ultimo Watch e Kinsbergen non si obbligano più a trattare esclusivamente con concessionari da essi riconosciuti, ma si riservano la facoltà di vendere anche ai concessionari Omega e agli agenti generali stabiliti negli altri paesi della CEE; che pure a partire dalle suddette date il divieto di rivendere ad altri dettaglianti dello stesso ramo di attività imposto ai concessionari olandesi da un lato, e a quelli belgi e lussemburghesi dall'altro, è stato abolito nei confronti dei dettaglianti riconosciuti quali concessionari Omega in uno qualunque dei paesi della CEE;

considerando ancora che la società Kinsbergen ha soppresso, sempre a partire dal 18 agosto 1969, l'impegno esplicito che essa aveva assunto nei confronti dei suoi concessionari di non fornire orologi Omega ai grandi magazzini, laddove gli altri agenti generali di Omega nella CEE non avevano mai formalmente sottoscritto un impegno di questo genere nei confronti dei loro concessionari;

considerando che in Germania ed in Italia diverse centinaia di orologiai dettaglianti specializzati sono ugualmente ammessi quali concessionari Omega dalle società Uhren-Handelsgesellschaft e De Marchi Fratelli, agenti generali di Omega in questi paesi, in base a criteri di selezione analoghi a quelli abitualmente applicati dagli altri agenti generali di Omega; che questi orologiai non sono tuttavia legati all'agente generale del loro paese da un contratto-tipo di distribuzione, diversamente da quanto si riscontra in Belgio, in Francia, nel Lussemburgo e nei Paesi Bassi; che occorre tuttavia notare che in Germania, per quanto riguarda una parte dei modelli della collezione Omega, la società Uhren-Handelsgesellschaft ha fissato dei prezzi imposti per la rivendita sul mercato tedesco degli orologi da essa forniti;

4. considerando che la collezione internazionale degli orologi Omega comporta diverse centinaia di modelli differenti che si ripartiscono in due cate-

gorie: i modelli correnti, che costituiscono i nove decimi delle vendite dei dettaglianti ed i cui prezzi di vendita oscillano fra 40 e 170 unità di conto per gli articoli più richiesti, ed i modelli di gioielleria e di lusso, che sono in generale degli articoli di limitata fabbricazione e di prezzo assai elevato;

considerando che, nei paesi della CEE, ciascun agente generale mette a disposizione dei concessionari Omega stabiliti nella sua zona da 400 a 500 modelli differenti scelti nella collezione internazionale in modo da rispondere il più possibile alle preferenze della clientela locale;

considerando che un'analisi delle vendite di orologi Omega nella CEE nel 1969 mostra che i gusti degli acquirenti differiscono assai sensibilmente secondo i mercati e che, ad esempio, fra i primi 30 modelli più diffusi in ognuno degli Stati membri, solo 7 modelli sono venduti da tutti gli agenti generali; che, inoltre, si constata che la domanda degli articoli di questa marca non dipende esclusivamente dal livello dei prezzi in quanto la scelta della maggioranza degli acquirenti non cade necessariamente dappertutto sui modelli meno cari; che, infatti, il meno caro dei 7 modelli precitati occupa il primo posto sui mercati italiano e olandese, il secondo sui mercati belga e lussemburghese, il terzo sul mercato francese ed il ventesimo sul mercato tedesco, mentre, il più caro figura al secondo posto sul mercato tedesco, al quinto sul mercato francese, all'ottavo sul mercato olandese, al ventesimo sui mercati belga e lussemburghese, ed al venticinquesimo sul mercato italiano;

considerando che esistono attualmente delle notevoli differenze tra i prezzi praticati dai vari agenti generali per gli stessi modelli di orologi della collezione Omega forniti ai concessionari stabiliti nei loro territori rispettivi, e tra i prezzi di vendita al dettaglio generalmente praticati dai concessionari Omega per gli stessi modelli di orologi in ognuno degli Stati membri della CEE; che, in particolare, per i 12 modelli Omega più venduti nel mercato comune nel 1969 queste differenze variano dal 30 al 50% dei prezzi più bassi;

considerando che nei paesi della CEE, e particolarmente in Germania, in Francia ed in Italia, esistono numerose imprese che fabbricano o distribuiscono tipi di orologi suscettibili di entrare in concorrenza con gli articoli di Omega e che le forniture provenienti da altri fabbricanti stabiliti al di fuori della CEE, e particolarmente in Svizzera, sono assai rivelanti;

considerando che si può valutare a circa 20.000 nel mercato comune il numero totale degli orologiai-gioiellieri dettaglianti suscettibili di vendere degli articoli della categoria degli orologi Omega e che per l'insieme dei sei Stati membri, il numero di questi dettaglianti riconosciuti in qualità di concessionari Omega si eleva a circa 3.000;

considerando che l'essenziale del contenuto delle notifiche suddette è stato pubblicato, conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento n. 17 <sup>(1)</sup>, e che nessuna opposizione al rilascio di una decisione favorevole è stata proposta da parte di terzi ;

## II

5. considerando che, a norma dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato sono incompatibili con il mercato comune e vietati tutti gli accordi tra imprese che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune ;

considerando che la società svizzera Omega, in virtù degli accordi di distribuzione esclusiva che essa ha concluso nell'ordine con le società Maison Brandt Frères, De Marchi Fratelli, Ultimo Watch, Uhren-Handelsgesellschaft ed A. Kinsbergen allo scopo di promuovere all'interno della CEE la distribuzione degli orologi di sua fabbricazione, si è impegnata nei confronti di queste imprese a fornire i suoi orologi esclusivamente per il loro tramite ai fini della rivendita in una parte determinata del territorio del mercato comune, il che impedisce a qualsiasi altra impresa della CEE di acquistare direttamente da Omega ;

considerando che, riservando così ad una sola impresa per Stato membro il diritto di rifornirsi di orologi della marca Omega il fabbricante, questi accordi potrebbero metter capo ad una ripartizione dei mercati tra gli agenti generali all'interno del mercato comune, che potrebbe pregiudicare il commercio tra Stati membri ;

considerando che gli agenti generali della CEE si sono impegnati non solo a rifornire di orologi Omega unicamente i concessionari Omega riconosciuti da uno di essi ma anche ad ammettere quali concessionari Omega nella loro zona soltanto un numero limitato di rivenditori qualificati ;

considerando che questa limitazione del numero dei concessionari Omega costituisce una restrizione della concorrenza non perchè risulta dall'attribuzione della qualifica di concessionari a degli orologiai-gioiellieri che rispondano a determinate esigenze obiettive ed uniformi relative alla loro qualificazione professionale e al loro standing, ma in quanto discende dalla fissazione a priori da parte di ogni agente generale, in funzione della capacità potenziale di acquisto della clientela locale, di un contingente massimo di rivenditori per città o regione ;

considerando che questa restrizione si manifesta in modo sensibile dato che essa ha per effetto di escludere dalla rivendita degli orologi Omega una parte importante dei gioiellieri-orologiai dettaglianti stabiliti nella CEE e rispondenti alle condizioni obiettive di qualificazione ;

considerando che questa restrizione, in quanto relativa anche alla rivendita all'esportazione all'interno del mercato comune, è suscettibile di pregiudicare il commercio tra Stati membri, poichè è tale da influire sulle correnti di scambi tra Stati membri in un senso che potrebbe nuocere alla realizzazione degli obiettivi di un mercato unico tra Stati ;

considerando che l'obbligo imposto agli agenti generali di vendere, in caso di esportazioni all'interno del mercato comune, unicamente a dei concessionari riconosciuti dall'agente generale del territorio d'importazione rientra pertanto nel campo d'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato ;

considerando che l'interdizione, cui sono tuttora sottoposti gli agenti generali di Omega stabiliti nella CEE, di esportare al di fuori del mercato comune, non sembra costituire una restrizione della concorrenza suscettibile di pregiudicare il commercio tra Stati membri ; che, infatti, la reimportazione nel mercato comune di orologi Omega precedentemente esportati da un agente generale sarebbe assai improbabile in ragione del cumulo dei margini di profitto dei distributori e delle spese di trasporto, nonchè dell'ostacolo che risulta dalla tariffa doganale delle Comunità europee ; ma che, anche a supporre che una tale reimportazione possa essere eccezionalmente realizzata, è inverosimile che essa possa essere seguita da una nuova esportazione a destinazione di un altro Stato membro ; che, d'altra parte, dopo l'abolizione dei dazi doganali all'interno del mercato comune, qualsiasi domanda in uno Stato membro potrà essere soddisfatta direttamente a partire da un altro Stato membro molto più facilmente ed a miglior prezzo che a partire da un paese terzo dove i prodotti richiesti sarebbero stati prima esportati dal mercato comune ;

considerando che neppure le altre disposizioni degli accordi conclusi tra Omega e i suoi agenti generali rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1, dato che esse non hanno per oggetto o per effetto di restringere in maniera sensibile il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune ; che in particolare ciò vale per l'obbligo assunto dagli agenti generali di vendere sotto il marchio Omega gli orologi che vengono loro forniti dal fabbricante o di cui, se del caso, effettuano essi stessi l'operazione dell'incassatura, come pure per l'obbligo di prendere talune misure di promozione delle vendite, come il tenere presso di sé una scorta dei principali modelli della collezione Omega e l'organizzare un servizio permanente di manutenzione e di riparazione ;

<sup>(1)</sup> GU n. C 17 dell'11. 2. 1970.

6. considerando d'altro lato che i contratti-tipo conclusi dagli agenti generali di Omega con orologiai dettaglianti stabiliti in Francia, nel Lussemburgo, in Belgio e nei Paesi Bassi, quali sono attualmente in vigore, sono degli accordi di distribuzione esclusiva che, benchè conclusi tra imprese stabilite in uno stesso Stato membro, ricadono tuttavia sotto le disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato, nella misura in cui vietano, sia all'agente generale che ai dettaglianti di vendere orologi Omega a dei dettaglianti che non siano ammessi quali concessionari Omega in uno Stato membro della CEE; che in effetti questo divieto limita sensibilmente il numero dei negozi nei quali gli orologi Omega esportati da uno Stato membro possono essere offerti in vendita al pubblico in un altro paese del mercato comune, il che è suscettibile di pregiudicare il commercio tra Stati membri;

### III

7. considerando che, ai sensi del paragrafo 3 dell'articolo 85, le disposizioni del paragrafo 1 del medesimo articolo possono essere dichiarate inapplicabili agli accordi tra imprese che contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva, ed evitando di

- a) imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi,
- b) dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi;

considerando che gli accordi di distribuzione esclusiva conclusi tra Omega e ognuno dei suoi agenti generali Maison Brandt Frères, De Marchi Fratelli, Ultimo Watch, Uhren-Handelsgesellschaft e Kinsbergen, sono accordi ai quali partecipano solo due imprese e in cui l'una s'impegna nei confronti dell'altra a fornire determinati prodotti soltanto ad essa ai fini della rivendita all'interno di una parte determinata del territorio del mercato comune;

considerando che tali accordi rientrano nella categoria degli accordi di distribuzione esclusiva per i quali l'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 67/67/CEE precitato, dichiara inapplicabile fino al 31 dicembre 1972 l'articolo 85, paragrafo 1, del trattato, conformemente al paragrafo 3 dello stesso articolo, quando soddisfino alle condizioni previste dal suddetto regolamento;

considerando a tal riguardo che perchè il regolamento n. 67/67/CEE sia applicabile occorre che gli accordi in questione non impongano ai concessionari esclusivi nessun'altra restrizione della concorrenza

oltre a quelle previste dal detto regolamento; che, nella fattispecie, l'obbligo imposto da Omega ad ognuno dei suoi agenti generali di limitare nella zona assegnatagli il numero delle imprese autorizzate a rivendere al dettaglio gli orologi Omega è una restrizione della concorrenza non ammessa dall'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 67/67/CEE;

considerando che l'inapplicabilità delle disposizioni del regolamento n. 67/67/CEE agli accordi di distribuzione esclusiva precitati non esclude la possibilità che la Commissione accordi loro il beneficio del paragrafo 3 dell'articolo 85 del trattato mediante una decisione individuale, qualora essi tuttavia soddisfino effettivamente a tutte le condizioni previste da quel paragrafo;

considerando a tal proposito che, in base alle giustificazioni fornite dagli interessati e per motivi analoghi a quelli enunciati nei « considerando » del regolamento n. 67/67/CEE, si deve riconoscere che gli accordi di distribuzione esclusiva conclusi tra Omega e i suoi agenti generali nella CEE, comportano, come in genere tutti gli accordi di distribuzione esclusiva relativi agli scambi internazionali, un miglioramento della distribuzione dei prodotti in questione; che in effetti l'esistenza in ogni zona di vendita di un unico commerciante che si incarichi, al posto di Omega, della promozione delle vendite, della costituzione delle scorte e dell'organizzazione di un servizio di assistenza alla clientela, consente lo sfruttamento intensivo del mercato, il rifornimento regolare e al tempo stesso la razionalizzazione della distribuzione; che, inoltre, nella fattispecie, tenuto conto della politica che Omega si sforza di praticare in materia di assistenza tecnica e di qualità del prodotto, la designazione di agenti generali esclusivi incaricati di assicurare in ogni Stato membro la vendita al minuto e la manutenzione degli orologi Omega per il tramite di una rete di orologiai-gioiellieri qualificati, non solo permette a questa società di meglio adeguarsi alle preferenze locali e di offrire alla clientela una scelta sufficiente di modelli recenti, ma contribuisce del pari a migliorare l'efficacia della rete di manutenzione e di riparazione nonchè del sistema di garanzia internazionale;

considerando che gli accordi in questione riservano agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che deriva da questi miglioramenti della distribuzione, in particolare grazie alla possibilità offerta a questi ultimi di procurarsi più rapidamente e più agevolmente orologi fabbricati all'estero, consoni ai loro gusti particolari, e il cui buono stato di funzionamento è assicurato dal concorso di una garanzia internazionale efficace e dall'esistenza di una adeguata rete di manutenzione e di riparazione; che questi servizi resi agli utilizzatori rivestono un'importanza particolare per dei prodotti di elevata tecnica e di

prezzo relativamente elevato come gli articoli in questione ;

considerando che la questione se tali accordi non impongano alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi, sorge soltanto per quanto attiene alla limitazione convenuta tra le parti del numero di rivenditori qualificati ; che effettivamente Omega non ha assunto altro impegno restrittivo che quello di fornire i suoi orologi, ai fini della rivendita all'interno del mercato comune, esclusivamente ai propri agenti generali, imponendo a questi solo la restrizione consistente nella interdizione di rifornire dei rivenditori che non siano concessionari Omega riconosciuti nella CEE ;

considerando inoltre che gli agenti generali, a parte l'obbligo di limitare il numero dei rivenditori qualificati che essi designano quali concessionari Omega, non hanno accettato che obblighi analoghi a quelli a proposito dei quali l'articolo 2, paragrafo 2, del citato regolamento n. 67/67/CEE precisa che essi non ostano all'applicabilità del paragrafo 3 dell'articolo 85 del trattato, in quanto nel caso di specie questi obblighi sono quello di vendere i prodotti oggetto del contratto sotto i marchi o nella presentazione prescritti dal fabbricante e quello di adottare talune misure di promozione delle vendite ; che inoltre gli agenti generali sono liberi di fissare come credono i prezzi di rivendita degli orologi Omega che forniscono ai concessionari, anche fuori della zona loro assegnata, e che non è loro vietato di occuparsi della distribuzione di orologi di altre marche ;

considerando che a causa della quantità relativamente limitata di orologi che Omega ha la possibilità materiale di fabbricare nei suoi stabilimenti e della ristrettezza della clientela potenziale per degli articoli durevoli di tal prezzo, la designazione eventuale come concessionari riconosciuti di tutti i dettaglianti che, nel mercato comune, rispondono alle qualifiche professionali e alle condizioni di standing richieste da Omega, ridurrebbe ad alcune unità all'anno le possibilità di vendita di ognuno di questi, il che porterebbe in definitiva ad un peggioramento piuttosto che ad un miglioramento dei servizi che essi sono incaricati di rendere sia al fabbricante che agli utilizzatori ; che, in questa ipotesi, tali dettaglianti, data l'esiguità del volume di affari che essi potrebbero sperare di realizzare grazie alle vendite di orologi Omega, non sarebbero affatto interessati a sostenere un intenso sforzo di promozione delle vendite e di assistenza alla clientela ed, inoltre, non potrebbero, a causa della troppa scarsa rotazione delle loro giacenze di articoli di tale marca, offrire in permanenza agli acquirenti una gamma sufficiente di modelli recenti che rispondano alle preferenze locali ;

considerando che per evitare queste conseguenze svantaggiose sul piano della distribuzione, occorre assicurare ad ogni punto di rivendita Omega una capacità potenziale di smercio sufficiente, e che questo scopo non può essere raggiunto nel caso di specie se non incaricando ogni agente generale di determinare in ogni regione, in funzione delle possibilità di acquisto presunte della popolazione locale, il numero più opportuno di dettaglianti qualificati cui è accordato il diritto di vendere gli orologi Omega ;

considerando pertanto che la limitazione, convenuta tra Omega e i suoi agenti generali, del numero dei concessionari riconosciuti all'interno del mercato comune, rappresenta una restrizione indispensabile perchè si possano conseguire gli effetti vantaggiosi degli accordi di esclusiva in questione nel settore della distribuzione ;

considerando che, sia all'interno che all'esterno del mercato comune, esistono numerosi fabbricanti di orologi in grado di esercitare una concorrenza effettiva nei riguardi di Omega negli Stati membri della CEE e che gli accordi di esclusiva in questione non contengono alcuna disposizione che permetta di sottrarre la vendita degli orologi Omega a tale concorrenza ;

considerando inoltre che, anche per quanto concerne gli stessi orologi Omega la concorrenza non è affatto esclusa allo stadio della distribuzione dato che a decorrere dalla fine del 1969 non è più vietato ai numerosi concessionari riconosciuti di importare orologi Omega da altri Stati membri della CEE e che le differenze notevoli esistenti tuttora in certi casi tra i prezzi praticati dagli agenti generali per dei modelli identici dovrebbero incitare i concessionari a ricercare le migliori condizioni di approvvigionamento ;

considerando pertanto che i suddetti accordi di distribuzione esclusiva, nella loro versione attuale, non danno alle imprese interessate la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti in questione ;

8. considerando inoltre che i contratti-tipo di distribuzione che gli agenti generali Maison Brandt Frères, Ultimo Watch ed A. Kinsbergen concludono con dei dettaglianti stabiliti rispettivamente in Francia, in Belgio e nel Lussemburgo, e nei Paesi Bassi, valutati complessivamente nei loro effetti, contribuiscono del pari che gli accordi di distribuzione esclusiva sopra esaminati a migliorare la distribuzione e a farne profittare gli utilizzatori, in quanto costituiscono la trasposizione allo stadio della rivendita al dettaglio del sistema di distribuzione selettiva organizzato di comune accordo da Omega e dai suoi agenti generali ;

considerando che le restrizioni della concorrenza imposte alle imprese interessate da questi contratti-tipo di distribuzione sono indispensabili per raggiungere gli obiettivi precitati ; che, infatti, l'impegno

preso dall'agente generale nei confronti dei concessionari di non rifornire dei dettaglianti non riconosciuti quali concessionari Omega e l'impegno preso dai concessionari nei confronti dell'agente generale di non rivendere orologi Omega a dettaglianti non riconosciuti come concessionari Omega consacra una limitazione dei punti di rivendita che non va oltre quella prevista negli accordi di distribuzione esclusiva tra Omega ed i suoi agenti generali e che è come si è già constatato nel corso di questa esposizione, indispensabile per raggiungere gli effetti vantaggiosi dei suddetti accordi di distribuzione esclusiva ;

considerando che i suddetti contratti-tipo non danno alle imprese interessate la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti in questione, dato che la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti in questione, dato che la concorrenza allo stadio della distribuzione è sufficientemente garantita non solo dalla libertà dei concessionari Omega riconosciuti di rivendere al dettaglio gli orologi della marca Omega a qualsiasi acquirente nonché orologi di marche concorrenti, ma anche dal diritto che è loro riconosciuto contrattualmente di rifornirsi liberamente, per la totalità o per una parte del loro fabbisogno di orologi Omega, presso qualsiasi agente generale Omega nella CEE o anche presso qualsiasi altro concessionario Omega nella CEE ; che, peraltro, gli agenti generali non potrebbero validamente opporsi agli effetti eventuali di tali importazioni sul livello dei prezzi di vendita al dettaglio nel loro territorio poiché né i criteri uniformi di selezione dei rivenditori che essi sono incaricati di applicare né le disposizioni dei contratti-tipo di distribuzione danno loro attualmente il diritto di ritirare l'autorizzazione ad un concessionario per il fatto che quest'ultimo abbia proceduto a delle importazioni ; che, inoltre, i sistemi di prezzi imposti in vigore in Belgio, nei Paesi Bassi e in Germania, in quanto applicabili unicamente alla rivendita, in ognuno di questi mercati, degli orologi Omega forniti dall'agente generale responsabile per tali territori, non danno a quest'ultimo il diritto d'impedire ai suoi concessionari di importare orologi Omega da altri Stati membri della CEE e di rivenderli a dei prezzi inferiori ai prezzi imposti ;

considerando infine che sia gli accordi di distribuzione esclusiva conclusi tra Omega e i suoi agenti generali Maison Brandt Frères, De Marchi Fratelli, Ultimo Watch, Uhren-Handelsgesellschaft ed A. Kinsbergen, che i contratti di distribuzione conclusi fra i detti agenti generali ed i concessionari Omega soddisfano attualmente a tutte le condizioni richieste per poter beneficiare di una decisione d'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato ;

#### IV

9. considerando che, così come erano in vigore al momento della loro notificazione alla Commissione

il 30 ed il 31 gennaio 1963, gli accordi di distribuzione esclusiva in questione non soddisfacevano alle condizioni di applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, poiché essi comportavano per gli agenti generali il divieto assoluto di esportare orologi Omega fuori della zona loro assegnata, il che impediva qualsiasi importazione parallela all'interno del mercato comune, persino da parte di un concessionario Omega riconosciuto ; che una tale separazione dei mercati all'interno della CEE costituiva una restrizione che eliminava la concorrenza allo stadio della distribuzione, e non era indispensabile per conseguire gli obiettivi vantaggiosi degli accordi di distribuzione esclusiva in questione ;

considerando che le stesse considerazioni potevano farsi per i contratti-tipo di distribuzione esclusiva, essenzialmente perché questi imponevano agli interessati obblighi più restrittivi di quanto fosse indispensabile per il conseguimento degli obiettivi vantaggiosi perseguiti con detti contratti ; che, fra tali obblighi, meritano di essere più in particolare menzionati :

- il divieto per i concessionari Omega di rifornirsi presso altri che l'agente generale del loro paese, divieto che figurava nei contratti-tipo di Ultimo Watch per il Belgio, di A. Kinsbergen per i Paesi Bassi e di Ultimo Watch per il Lussemburgo,
- il divieto per i concessionari Omega di rivendere a qualsiasi altro dettagliante, anche se concessionario Omega riconosciuto, divieto che figurava nei contratti-tipo di Ultimo Watch per il Belgio, di A. Kinsbergen per i Paesi Bassi e di Ultimo Watch per il Lussemburgo,
- il divieto per l'agente generale di fornire orologi Omega ai grandi magazzini, divieto che figurava esplicitamente nel contratto-tipo di A. Kinsbergen per i Paesi Bassi ;

considerando più particolarmente che, anche se il contratto-tipo concluso a partire dal 1957 dalla Maison Brandt Frères con dei dettaglianti stabiliti in Francia non vieta esplicitamente a questi ultimi di acquistare orologi Omega dagli agenti generali degli altri Stati membri della CEE, tuttavia di questa facoltà teorica di procedere ad importazioni non si è potuto far uso per tutto il tempo in cui è rimasto in vigore il divieto imposto da Omega ai suoi agenti generali della CEE di esportare fuori della zona loro assegnata ; che questo divieto è stato soppresso da Omega solo il 1° agosto 1967, per cui solo a partire da questo momento è stata data ai concessionari Omega stabiliti in Francia la possibilità di effettuare importazioni ;

considerando che il divieto assoluto di esportazione che ostacolava l'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato agli accordi di distribuzione esclusiva conclusi tra Omega ed i suoi agenti generali

della CEE nonchè al contratto-tipo di distribuzione della Maison Brandt Frères, è stato soppresso di propria iniziativa dagli interessati con effetto dal 1° agosto 1967, come più sopra indicato ;

considerando che le clausole restrittive che ostacolavano l'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato ai contratti-tipo di distribuzione conclusi con i dettaglianti riconosciuti belgi, lussemburghesi e olandesi, sono state soppresse su richiesta della Commissione da A. Kinsbergen a partire dal 18 agosto 1969 per quanto concerne i Paesi Bassi, e da Ultimo Watch a partire dal 23 settembre 1969 per quanto concerne il Belgio e il Lussemburgo ;

considerando che, in queste condizioni, è opportuno far coincidere la data in cui prende effetto la decisione d'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, riguardo ai vari accordi in questione, con la data a partire dalla quale ciascuno di detti accordi è stato modificato al fine di soddisfare alle condizioni d'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 ;

considerando che è però opportuno che la validità della suddetta decisione scada ad una sola ed unica data per tutti gli accordi in questione, in quanto questi rientrano nel quadro di un'organizzazione di vendita sistematica ed omogenea ;

10. considerando che, tenuto conto in particolare di ciò che è stato esposto al penultimo capoverso del punto III e del fatto che per lungo tempo il sistema di distribuzione selettiva di Omega all'interno del mercato comune è stato organizzato su una base strettamente territoriale che non permetteva in pratica nessuna possibilità di scambi di orologi Omega fra gli Stati membri della CEE, sembra opportuno non solo limitare la durata di validità della decisione ad un periodo di dieci anni dalla modifica degli accordi di distribuzione esclusiva tra Omega ed i suoi agenti generali, ma anche sottoporre la decisione, in applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 17, ad un onere destinato a permettere alla Commissione di venire annualmente a conoscenza dei motivi adottati in ciascun caso dagli agenti generali di Omega nella CEE per privare i rivenditori della qualifica di concessionari Omega e quindi poter prevenire degli eventuali abusi del sistema di distribuzione selettiva praticato dagli interessati ;

## V

11. considerando inoltre che tanto gli accordi di distribuzione esclusiva quanto i contratti-tipo di distribuzione in questione soddisfano alle condizioni d'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 17 ; che si tratta infatti, sia per gli uni che

per gli altri, di accordi già esistenti alla data di entrata in vigore del suddetto regolamento n. 17 (13 marzo 1962), notificati entro i termini fissati all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento n. 17, non conformi alle condizioni d'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato, ma modificati dalle imprese interessate, come più sopra esposto, in modo da soddisfare a dette condizioni ; che pertanto, rispetto alle versioni di questi accordi anteriori alle modifiche, il divieto sancito all'articolo 85, paragrafo 1, si applica solo per il periodo fissato dalla Commissione ;

considerando che a questo riguardo è opportuno nella fattispecie tener conto, da un lato, del fatto che gli accordi di distribuzione esclusiva conclusi tra Omega ed i suoi agenti generali sono stati modificati dagli interessati, ispirandosi alle disposizioni del regolamento n. 67/67/CEE, di propria iniziativa ed entro il termine di tempo prescritto da detto regolamento, e dall'altro, del fatto che i contratti-tipo di distribuzione tra gli agenti generali ed i concessionari riconosciuti sono stati modificati dagli interessati conformemente ai suggerimenti della Commissione, non appena questa ne ha fatto domanda ; che queste circostanze sono sufficienti per giustificare la non applicazione del divieto sancito all'articolo 85, paragrafo 1, per tutto il periodo anteriore all'entrata in vigore delle versioni modificate dei vari accordi in questione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

### Articolo 1

Le disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato che istituisce la Comunità economica europea sono dichiarate inapplicabili, conformemente all'articolo 85, paragrafo 3 :

- a) agli accordi di distribuzione esclusiva conclusi dalla società Omega Louis Brandt et Frères S.A., Bienne, rispettivamente con le imprese S.A. Maison Brandt Frères, Parigi, S.p.A. De Marchi Fratelli, Torino, Ultimo Watch S.A., Bruxelles, Uhren-Handelsgesellschaft m.b.H., ed A. Kinsbergen N.V., Amsterdam ;
- b) ai contratti-tipo di distribuzione degli orologi della marca Omega che le imprese S.A. Maison Brandt Frères, Parigi, Ultimo Watch S.A., Bruxelles, et A. Kinsbergen N.V., Amsterdam, concludono abitualmente con dettaglianti stabiliti rispettivamente in Francia, in Belgio e nel Lussemburgo, e nei Paesi Bassi.

*Articolo 2*

La decisione di cui all'articolo 1 prende effetto :

- a) al 1° agosto 1967 per quanto riguarda i cinque accordi di distribuzione esclusiva di cui all'articolo 1, lettera a, e il contratto-tipo di distribuzione della S.A. Maison Brandt Frères per la Francia,
- b) al 18 agosto 1969 per quanto riguarda il contratto-tipo di distribuzione della A. Kinsbergen N.V. per i Paesi Bassi,
- c) al 23 settembre 1969 per quanto riguarda il contratto-tipo di distribuzione della Ultimo Watch S.A. per il Belgio, e il contratto-tipo di distribuzione della Ultimo Watch S.A. per il Lussemburgo.

Essa è valida sino al 31 luglio 1977.

*Articolo 3*

Le imprese S.A. Maison Brandt Frères, S.p.A. De Marchi Fratelli, S.A. Ultimo Watch, Uhren-Handelsgesellschaft m.b.H. e A. Kinsbergen N.V. comunicheranno alla Commissione il 31 luglio di ogni anno i nomi delle imprese che esse avranno deciso di privare della qualifica di concessionari Omega, indicando in ogni caso i motivi di tale decisione.

*Articolo 4*

Il divieto sancito all'articolo 85, paragrafo 1, non si applica alle versioni degli accordi di distribuzione esclusiva e dei contratti-tipo di distribuzione di cui all'articolo 1 che erano in vigore durante il periodo compreso tra il 13 marzo 1962 e le date, indicate all'articolo 2, alle quali prende effetto la presente decisione.

*Articolo 5*

La presente decisione è destinata alle imprese seguenti :

S.A. Omega Louis Brandt et Frères, Bienne (Svizzera),  
S.A. Maison Brandt Frères, 6, avenue de Villars, Parigi (Francia),  
S.p.A. De Marchi Fratelli, via Gioberti 16, Torino (Italia),  
S.A. Ultimo Watch, Place de Brouckère, 22, Bruxelles (Belgio),  
Uhren-Handelsgesellschaft m.b.H., Münchener Straße 8, Francoforte sul Meno (Germania), e  
A. Kinsbergen N.V., Oosteinde 7-11, Amsterdam (Paesi Bassi).

Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 1970.

*Per la Commissione*

*Il Presidente*

**Franco M. MALFATTI**